

CRITERI DI PROGRAMMAZIONE

PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI

Premessa

L'art. 117 comma 6 della Costituzione riconosce ai Comuni "*potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*", e l'art. 4, comma 4, della legge 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che "*la disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli artt. 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione*".

Il presente regolamento – in attuazione della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 e delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 2982 del 14 ottobre 2008 e n. 3340 del 4 novembre 2008 – disciplina i parametri e i criteri di programmazione e le relative norme procedurali per l'insediamento e l'esercizio nel territorio comunale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per "*legge regionale*", citata nel presente regolamento, deve intendersi la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*".

TITOLO I

Criteri di programmazione

Articolo 1

Obiettivi di programmazione

1. I presenti criteri di programmazione si pongono come obiettivi prioritari:

- a) favorire lo sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in armonia con le altre attività economiche ed in particolare con quelle del settore turismo, così come indicato nella legge regionale 29/2007;
- b) determinare l'offerta complessiva presente nell'area in relazione alle diverse vocazioni economiche delle differenti parti del territorio e alle esigenze dei consumatori al fine di poter migliorare il livello del servizio e stimolare la concorrenza tra le imprese, con una dislocazione sul territorio compatibile con le diverse caratteristiche del territorio stesso;
- c) integrare le suddette esigenze con la programmazione urbanistica e con gli interventi edificatori in corso di realizzazione e/o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
- d) incentivare la qualità del servizio al fine di riqualificare le zone di pregio del territorio;
- e) salvaguardare il servizio nelle zone meno densamente popolate;
- f) tutelare la generale qualità della vita attraverso la valutazione della sostenibilità ambientale dell'insediamento degli esercizi di somministrazione, al fine di commisurare la loro funzione relazionale ed aggregativi con i principi di tutela e rispetto del vivere civile.

2. In riferimento a particolari aree all'interno delle singole zone, così come definite dal presente regolamento, vengono definiti i seguenti ulteriori obiettivi specifici ai fini dei divieti o limitazioni di cui all'art. 34, comma 2, della legge regionale:

- tutelare aree con criticità tali da rappresentare elementi di incompatibilità con l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto a spiccata vocazione residenziale prive di elementi di attrazione, vicine ad aree ambientali o ad edifici che per loro pregio o destinazione devono essere oggetto di particolare tutela sotto il profilo della viabilità e dell'inquinamento acustico, nelle quali debba essere limitata o esclusa la possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni o il trasferimento di esercizi esistenti.

Articolo 2

Zone del territorio comunale

1. Ai fini della programmazione degli esercizi attuata con le presenti norme, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, individuate al fine di assicurare il servizio al consumatore ed in base alle vocazioni delle diverse parti del territorio, analizzando il profilo urbanistico-ambientale, il profilo demografico e quello economico:

	DENOMINAZIONE
ZONA 1	Capoluogo
ZONA 2	Cavalier
ZONA 3	Navole'
ZONA RESIDUALE	Tutte le aree del territorio non ricomprese nelle delimitazioni delle precedenti zone

2: I criteri di individuazione e la delimitazione delle diverse zone sono definiti nella relazione tecnica allegata.

3. La perimetrazione delle zone è quella risultante negli allegati cartografici, che costituiscono parte integrante dei presenti criteri.

Articolo 3 Apertura di nuovi esercizi

1. L'apertura di nuove attività o il trasferimento di sede in diversa zona sono condizionate alle valutazioni contenute dalla tabella conclusiva riportante la "*Matrice di programmazione*", in allegato ai presenti criteri, ed ai successivi aggiornamenti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 5, comma 1, per le aperture in deroga.

2. Fermi restando i requisiti previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente regolamento, l'apertura di nuove attività, i trasferimenti di sede e l'esercizio dell'attività sono subordinati anche al rispetto dei seguenti elementi e condizioni essenziali:

- a) verifica dell'impatto acustico: il rilascio dell'autorizzazione o la presentazione della D.I.A. per nuova apertura, sia di esercizi che di circoli privati, è subordinata alla presentazione di apposita documentazione revisionale di impatto acustico attestante la valutazione dell'inquinamento acustico, da predisporre in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 "*Approvazione delle linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 della legge quadro n. 447 del 26.10.1995*". In caso di attività esistenti, detta documentazione deve essere prodotta qualora sia prevista la realizzazione di interventi tali da modificare le immissioni di rumore nell'ambiente circostante e/o per i quali sia previsto l'utilizzo di installazioni impiantistiche quali gli impianti di refrigerazione, di condizionamento, di trattamento aria, di climatizzazione, di aspirazione, di ventilazione o simili, ovvero macchinari quali attrezzature per cucina e lavanderia, attrezzature per la pulizia degli ambienti, attrezzature per il giardinaggio o simili, o nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
- b) Particolari prescrizioni di apertura o esercizio riportate dalle valutazioni finali della matrice in attuazione a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, per particolari ambiti o aree puntualmente individuate all'interno di una zona e risultanti nelle planimetrie; tali prescrizioni sono da riportarsi anche nel titolo autorizzatorio, e possono riguardare elementi quali: orari, giorni di apertura, detenzione/utilizzo di apparecchi radiotelevisivi e similari, tipologia di prodotti e bevande somministrabili, divieto di effettuazione di giochi leciti o di installazione di videogiochi ecc.
- c) Ottenimento di espressa autorizzazione del Comune per l'utilizzo di eventuali aree esterne adibite alla somministrazione, adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione, se pubblica, o a disposizione dell' esercente, se private; a tal fine deve essere presentata apposita valutazione di impatto acustico, salvo diversa disposizione prevista dal Regolamento di zonizzazione acustica, nonché rispettata la compatibilità edilizia. Il Comune, per tale utilizzo, può anche stabilire una specifica limitazione di orario di apertura. Il Comune, in alternativa alla presentazione della

documentazione di valutazione di impatto acustico, può anche stabilire una specifica limitazione di orario per l'utilizzo dell'area esterna.

Articolo 4 **Interpretazione ed utilizzo dei risultati della matrice di programmazione**

1 La matrice di programmazione, di cui all'allegato, esprime per ciascuna zona un risultato attraverso tre parametri, concorrenza, accessibilità e sostenibilità, ciascuno dei quali si conclude con i valori alta, media, bassa, la cui sintesi viene espressa nelle valutazioni finali, *rese in attuazione degli obiettivi di cui all'art. 1, e che, in via generale, comportano un diniego all'apertura di nuove strutture o a trasferimenti di sede tra diverse zone qualora nella zona i tre indicatori riportino una delle seguenti combinazioni di valori:*

INDICATORI			VALUTAZIONE
CONCORRENZA	ACCESSIBILITA'	SOSTENIBILITA'	
Bassa	Alta	Bassa	Non è possibile rilasciare autorizzazioni
Media	Alta	Bassa	
Alta	Bassa	Bassa	
Alta	Media	Bassa	
Alta	Alta	Bassa	
Alta	Alta	Bassa	
Alta	Alta	Media	

2. In tutti i casi, a prescindere dalle risultante della matrice per la zona interessata, le valutazioni finali potranno identificare delle specifiche aree, all'interno di ciascuna zona, oggetto della particolare tutela di cui all'articolo 1, comma 2, nelle quali l'apertura di nuove strutture di somministrazione è preclusa o sottoposta a particolari condizioni.

3. Al di fuori dei casi precedenti, è sempre possibile il rilascio di autorizzazioni per nuove aperture o trasferimenti tra zone diverse, salvo eventuali prescrizioni previste nelle risultanze finali della matrice.

Articolo 5 **Apertura di nuovi esercizi in deroga non soggetti a programmazione**

1. Può essere rilasciata l'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai parametri di programmazione, nei seguenti casi:

- a) nelle zone residuali, in quanto zone prive di elementi di criticità nelle quali l'insediamento è subordinato esclusivamente a vincoli ambientali e d urbanistici;
- b) nell'ambito di centri commerciali, di cui all'art. 9 della L.R. 13/08/2004, n. 15,
- c) all'interno di impianti sportivi e complessi sportivi: palazzetti, piscine, stadi, campi da tennis, ecc.;
- d) in particolari contesti quali: centri polivalenti frazionali, oratori, biblioteche, musei, sale di cultura ed altre attività culturali, case di cura, parchi pubblici, centri agro-alimentari, mercati all'ingrosso, strutture fieristiche, ecc.;
- e) in ville o parchi che abbiano interesse storico o artistico (D.Lgs. 22/01/2004, n. 42);
- f) in edifici direzionali e commerciali di notevole entità, ovvero strutture aventi le caratteristiche seguenti: unico complesso edilizio non suddiviso in esercizi separati urbanisticamente, avente una superficie complessiva utile pari a mq. 10.000, di cui almeno mq. 4.500 ad uso esclusivo direzionale e commerciale.

2. L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente articolo è vincolato al collegamento funzionale e logistico con il contesto/struttura a cui è collegato; tali attività di somministrazione non possono pertanto essere trasferite in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.

3. Stanti i particolari contesti nei quali viene svolta l'attività di somministrazione prevista dal presente articolo, l'esercizio della stessa può essere subordinato ad eventuali puntuali prescrizioni (orari, giorni di apertura, detenzione/utilizzo di apparecchi radio-televisivi e similari, tipologia di prodotti e bevande

somministrabili, divieto di effettuazione di giochi leciti o di installazione di videogiochi, ecc.) impartite dalla Giunta Comunale e da riportarsi anche nel titolo autorizzatorio.

Articolo 6 **Trasferimento di sede in diversa zona**

1. Il trasferimento di sede da una zona ad un'altra del territorio comunale è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, fatta salva la possibilità di apertura prevista dalle risultanze della matrice per la zona di insediamento.
2. La domanda di trasferimento deve essere prodotta secondo gli stessi contenuti e modalità previsti per una nuova apertura.

Articolo 7 **Attività stagionale**

1. ferma restando che il carattere di stagionalità e la relativa durata vengono dichiarati nella domanda dall'interessato, l'apertura di tale attività rientra nei normali criteri di programmazione ed è subordinata alle valutazioni finali della matrice per la zona interessata.

Articolo 8 **Autorizzazione per la somministrazione da parte di associazioni e circoli privati non affiliati**

1. Alle associazioni e ai circoli di cui all'art. 2, comma 4, della legge regionale possono essere rilasciate autorizzazioni nelle zone per le quali la programmazione comunale prevede la possibilità di apertura per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché nelle zone residuali.

Articolo 9 **Efficacia e validità dei criteri comunali – Revisione annuale della programmazione**

1. I presenti criteri di programmazione hanno validità triennale dalla data di approvazione del presente regolamento, entrano in vigore nei termini stabiliti dalla legge ed hanno una durata di tre anni. Alla scadenza del triennio, la presente programmazione rimane comunque in vigore fino all'adozione di nuovi criteri da parte dell'amministrazione comunale.
2. Prima della scadenza triennale, i presenti criteri di programmazione sono sottoposti a revisione annuale, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento. Tale revisione, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di scadenza annuale, riguarda unicamente le variazioni della matrice conseguenti a nuovi rilasci, trasferimenti e cessazioni di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Qualora a seguito della revisione annuale si verifichi una variazione della matrice intesa a consentire il rilascio di nuove autorizzazioni in zone per le quali la programmazione non ne prevedeva la possibilità, le nuove risultanze della matrice devono essere approvate dal Consiglio Comunale, al fine di riformulare le valutazioni e stabilire eventuali condizioni di rilascio e prescrizioni di esercizio ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.
4. Ai fini della revisione annuale, tutte le istanze complete, pervenute entro la scadenza annuale determinata ai sensi del precedente comma 2, verranno esaminate sulla base delle risultanze della matrice antecedente alla revisione. Le domande presentate successivamente alla scadenza annuale saranno esaminate sulla base delle risultanze della matrice aggiornata.

TITOLO II
Norme procedurali generali

Articolo 10
Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per la procedura di controllo delle dichiarazioni delle dichiarazioni di inizio attività, delle comunicazioni e per l'istruttoria delle domande, si applicano le disposizioni del D.P.R. 26/04/1992, n. 300.

2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere redatta sull'apposito modulo fornito dal Comune e presentata al competente Ufficio comunale. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del richiedente;
- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia;
- c) l'indicazione dell'ubicazione del locale o della zona nella quale si intende esercitare l'attività;
- d) nel caso di associazione o organismi collettivi, copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Nei casi di incompletezza o assenza dei dati suindicati, il responsabile del procedimento comunica – entro 10 giorni dal ricevimento della domanda – l'inammissibilità della stessa e la relativa archiviazione.

3. La domanda dovrà essere corredata, nei casi previsti dalla legge regionale - a pena di improcedibilità – dell'apposito atto di nomina del procuratore all'esercizio dell'attività, redatto ai sensi dell'art. 2209 del codice civile. In mancanza di detto atto, il responsabile del procedimento comunica l'improcedibilità della domanda entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, precisando che diverrà procedibile solo dalla data di presentazione del documento mancante.

Articolo 11
Criteri di priorità nel rilascio delle autorizzazioni

1. Le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esaminate secondo i seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente:

- a) ordine cronologico di presentazione quale risulta dalla data di spedizione della raccomandata o, in caso di consegna a mano, dalla relativa ricevuta;
- b) In caso di domande presentate nello stesso giorno di calendario, si applicano i seguenti ulteriori criteri di priorità:
 - disponibilità, al momento della presentazione della domanda, di locali a norma con le vigenti normative ed in possesso degli standard urbanistici previsti per l'esercizio dell'attività (idoneo titolo edilizio, agibilità dei locali, permesso a costruire, D.I.A.);
 - domanda di trasferimento dell'esercizio da una zona all'altra in cui è ripartito il territorio comunale;
 - miglior soluzione urbanistica, da valutare in termini di migliore viabilità, di numero di parcheggi disponibili o presenza di ampie aree di sosta nella vicinanze,

accessibilità e funzionalità dal punto di vista delle norme di sicurezza, presenza di altre attività commerciali nella stessa area e minor impatto nei confronti di zone strettamente residenziali.

Articolo 12 **Comunicazione esito di chiusura dell'istruttoria**

1. La domanda deve ritenersi accolta qualora –entro il termine di 120 giorni – non venga comunicato il provvedimento di diniego o di interruzione del procedimento.
2. Entro il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il richiedente deve produrre – salvo proroga in caso di comprovata necessità e a pena di decadenza dal diritto di ottenere il titolo – la seguente documentazione:
 - pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, firmata da un tecnico abilitato e conforme al relativo titolo edilizio;
 - valutazione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato;
 - idonea documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
 - registrazione sanitaria rilasciata dall'U.L.S.S.;
 - comunicazione di eventuali locali non aperti al pubblico all'interno dell'esercizio (art. 3, comma 2, D.M. 564/1992).

Articolo 13 **Subingresso**

1. Il subentrante nella gestione o nella titolarità di un esercizio, già in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale, può iniziare l'attività previa comunicazione, da prodursi sull'apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi al competente Ufficio comunale.

La stessa deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del richiedente;
- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia;
- c) dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e la superficie di somministrazione;
- d) dichiarazione di aver presentato all'U.L.S.S. la comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria.

La comunicazione deve altresì essere corredata, a pena di improcedibilità, dell'apposita attestazione di trasferimento redatta dal notaio, copia della comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria ed eventuale copia dell'atto di nomina del procuratore. In mancanza di detta documentazione, il responsabile del procedimento comunica l'improcedibilità della comunicazione entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, precisando che la stessa diverrà procedibile sola dalla data di completa integrazione della documentazione mancante.

2. In ogni caso, se il subentrante non inizia l'attività entro il termine di 180 giorni dalla data del trasferimento dell'esercizio, decade dall'autorizzazione.

3. Il subingresso per trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio comporta il rilascio di una nuova autorizzazione all'avente causa.

4. Il subentrante non in possesso dei requisiti professionali all'atto del trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività – comunque entro il termine di 180 giorni dalla data del trasferimento – solo previa acquisizione degli stessi e presentazione di apposita comunicazione al Comune. In ogni caso il subentrante deve sempre notiziare il Comune dell'avvenuto trasferimento entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto.

5. Nel caso di subingresso per causa di morte di cui all'art. 15, comma 3, della legge regionale, dovrà essere presentata al Comune apposita domanda contenente i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del dichiarante;
- b) dichiarazione attestante il possesso in capo al dichiarante dei requisiti morali e la conoscenza che – entro il termine di 180 giorni dall'apertura della successione – dovrà comunque dimostrare il possesso dei requisiti professionali ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio;
- c) dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e la superficie di somministrazione;
- d) dichiarazione di aver presentato all'U.L.S.S. la comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria.

6. Nel caso di subingresso del proprietario dell'attività di cui all'art. 15, comma 4, ai fini dell'esercizio dell'attività, lo stesso deve presentare apposita domanda contenente gli elementi essenziali di cui al comma 1;

Qualora il proprietario non chieda la reintestazione dell'autorizzazione, deve comunque provvedere – entro il termine di 180 giorni dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dell'autorizzazione – al trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione a terzi, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale. Entro 30 giorni dall'avvenuta scadenza7risoluzione del contratto, il proprietario deve darne opportuna notizia al Comune.

7. Il cambio della ragione/denominazione sociale, senza cessione quote, deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni dal verificarsi di detta modifica.

Articolo 14

Trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona ed ampliamento/riduzione degli esercizi

1. Il trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona e l'ampliamento o la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune.

2. Detta comunicazione deve contenere le seguenti dichiarazioni:

- che i locali rispondono ai requisiti di destinazione d'uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia;
- che i locali sono/non sono assoggettabili alla valutazione di impatto acustico;
- che i locali sono conformi alle disposizioni igienico sanitarie;
- che i locali sono conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992;
- di avere la disponibilità dei locali.

In allegato deve altresì essere prodotta la seguente documentazione:

- pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, firmata da un tecnico abilitato e conforme al relativo titolo edilizio;
- copia della valutazione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato, se prevista;
- copia della registrazione7comunicazione U.L.S.S.

Articolo 15

Autorizzazioni temporanee

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate in occasioni aventi carattere di temporaneità e straordinarietà al fine di non eludere lo strumento della programmazione comunale. Le stesse possono essere rilasciate per una durata non superiore a 30 giorni consecutivi e comunque per un massimo di tre manifestazioni analoghe in un anno solare e nella medesima ubicazione.

2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione temporanea deve essere redatta sull'apposito modulo fornito dal Comune e presentata al competente Ufficio comunale.

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del richiedente;
- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia. Nel caso di manifestazione a carattere religioso, benefico o politico il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei soli requisiti morali;
- c) l'indicazione dell'ubicazione del locale o dei luoghi nei quale si intende esercitare l'attività;
- d) la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione.

3. Nel caso di associazioni o organismi collettivi, in allegato alla domanda deve essere prodotta copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.

4. Nelle fattispecie previste dall'art. 11, comma 3, della legge regionale, è la natura della manifestazione – carattere religioso, benefico o politico – a distinguere l'ambito di applicazione della disposizione regionale e non la natura soggetto organizzatore.

5. Si riconosce il carattere benefico della manifestazione qualora i proventi vengano destinati ad associazioni o organismi collettivi privi di scopi di lucro, ivi compreso l'autofinanziamento, come da specifica dichiarazione da parte dell'organizzatore nella domanda di rilascio dell'autorizzazione. L'organizzatore – entro 60 giorni dalla data di conclusione della manifestazione – deve produrre opportuna documentazione attestante l'avvenuta devoluzione degli utili conseguiti al soggetto o allo scopo preventivamente individuato. La mancata presentazione di detta documentazione comporta – per la successiva manifestazione – la non applicazione della deroga per il possesso dei requisiti professionali.

Articolo 16

Rinuncia del Procuratore o recessione del preposto, quali unici conduttori

1. Qualora il procuratore, unico conduttore dell'attività, noti in merito alla propria intenzione di recedere dalla gestione effettiva dell'esercizio, il Comune deve darne notizia immediatamente alla società titolare con apposita notifica.

2. La stessa procedura deve intendersi nel caso di recessione della nomina da parte del preposto quale unico effettivo conduttore di un singolo esercizio.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi, analogamente a quanto previsto dall'art. 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine, viene disposta la sospensione dell'attività fino al momento della regolarizzazione e, comunque, per non oltre 365 giorni dalla data della succitata notifica.

Articolo 17

Disposizioni particolari, definizioni ed interpretazioni applicativa

1. **SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE:** per superficie dell'esercizio di somministrazione deve intendersi la superficie destinata alla somministrazione, appositamente attrezzata. Rientra in tale superficie l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture. Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi. La superficie utilizzata per la somministrazione nelle aree esterne al locale non rientra nel computo della superficie complessiva di somministrazione del locale, salvo che non assuma rilevanza edilizia in termini di ampliamento dei locali, nel qual caso deve essere aggiornata anche la registrazione sanitaria.

2. **REQUISITI MORALI:** i requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività sono quelli stabiliti dall'art. 4 della legge regionale. Poiché la disciplina regionale di settore costituisce "*norma speciale*", in forza della stessa non si applicano gli artt. 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S. – R.D. 18/06/1931, n. 773.

3. **CIRCOLI PRIVATI – CONFORMITA' EDILIZIA:** i locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni e circoli privati, affiliati e non, devono essere conformi alle norme in materia edilizia, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dalla destinazione d'uso degli stessi.

4. **PRESENZA DEL TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, PROCURATORE E PREPOSTO:** la presenza all'interno dell'esercizio dei soggetti in questione può non essere continuativa, gli stessi possono assentarsi temporaneamente per motivi personali o comunque connessi alla gestione aziendale, lasciando ad altri dipendenti o collaboratori le direttive sulla conduzione e gestione dell'attività.

Perché si instauri un rapporto di effettiva sostituzione occorre che l'opera prestata dal dipendente o collaboratore abbia i caratteri dell'abitudine, continuità e permanenza, e che lo stesso abbia il potere di contrarre obbligazioni, fare acquisti, eseguire pagamenti, ecc.

5. **DECADENZA/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE PRO-TEMPORE:** in caso di decadenza/revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un titolare pro-tempore per affidamento in gestione, l'avvio di procedimento va trasmesso anche al proprietario dell'azienda. Il successivo atto di decadenza/revoca va trasmesso in copia al proprietario, il quale – entro 180 giorni dalla data di emanazione dello stesso – deve richiedere la reintestazione dell'autorizzazione o provvedere alla cessione in proprietà o affitto dell'azienda medesima.

6. **ORARI DI PARTICOLARI ATTIVITA' DI VENDITA:** le gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie commerciali, di cui all'art. 25, comma 2, della legge regionale, ai fini dell'applicazione degli stessi orari degli esercizi di somministrazione, dovranno produrre apposita comunicazione dalla quale si evinca che l'attività prevalente è quella di produzione rispetto all'attività commerciale.

A tal fine le ditte, oltre ad essere in possesso della relativa registrazione sanitaria per il laboratorio di produzione, dovranno altresì essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per detta attività. La superficie adibita alla produzione non deve essere inferiore rispetto a quella di vendita.

7. **SOMMINISTRAZIONE IN PARTICOLARI CONTESTI:** Non è sottoposta alla disciplina regionale in quanto effettuata come prestazione di un servizio connesso all'attività di istituto, la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 9 della legge regionale effettuata direttamente:

- da amministrazioni scolastiche, universitarie o altre istituzioni/enti di formazione, studio e ricerca, a favore rispettivamente del personale docente e degli alunni;

- da comunità religiose, a favore dei componenti ed ospiti e dei singoli visitatori dei suoi luoghi di culto e della sua sede;
- da amministrazioni di ospedali o di altri luoghi di cura, comprese le strutture sanitarie residenziali per anziani e per soggetti non autosufficienti, le case di riposo, ecc, a favore dei degenti e di chi presta loro assistenza;
- da amministrazioni militari, dalle forze di polizia e dei vigili del fuoco, a favore dei relativi appartenenti;
- da strutture di accoglienza per immigrati o rifugiati, a favore dei propri ospiti.

Diversamente, qualora la somministrazione sia effettuata non direttamente dall'amministrazione, struttura o ente interessato ma da altro soggetto dagli stessi appositamente incaricato, questi deve presentare la D.I.A. prevista dall'art. 9 della legge regionale.

Non rientrano in questa fattispecie le mense aziendali di cui all'art. 9 comma 1 lett. D/, per le quali è comunque prevista la presentazione della D.I.A

TITOLO III **Norme finali**

Articolo 18 **Sanzioni**

1. Fatte salve le sanzioni previste all'art. 32 della legge regionale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, da applicarsi con le procedure della legge 24/11/1981, n. 689.

Articolo 19 **Abrogazione ordinanze precedenti**

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali relative alla determinazione del parametro numerico per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (L. 287/1991 e L. 25/1996).